

Bruxelles, 14 giugno 2018  
(OR. en)

10160/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0241 (NLE)**

---

---

**FRONT 171  
COWEB 90**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 giugno 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2018) 458 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
----------	--

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 458 final.

All.: COM(2018) 458 final



Bruxelles, 13.6.2018  
COM(2018) 458 final

2018/0241 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea<sup>1</sup>, prevede che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possa coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare, l'Agenzia può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 16 ottobre 2017, la Commissione europea ha negoziato con la Repubblica d'Albania un accordo sullo status al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Benché i flussi migratori nella regione siano molto diminuiti rispetto al 2015-2016, le reti della criminalità organizzata adattano velocemente a ogni mutamento delle circostanze le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti. Una volta che l'accordo sullo status sarà operativo, le autorità albanesi competenti e gli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania.

I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 13 dicembre 2017; una seconda tornata si è svolta il 31 gennaio 2018. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo sullo status da parte del commissario per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza D. Avramopoulos e del ministro dell'Interno della Repubblica d'Albania F. Xhafaj, avvenuta il 12 febbraio 2018 a Tirana.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Tra le autorità greche e le autorità albanesi sono stati conclusi due accordi di cooperazione di polizia (legge 2147/1993 e legge 2568/1998) che riguardano lo scambio di informazioni su questioni di polizia, tra cui l'immigrazione irregolare. La polizia greca scambia informazioni con le autorità albanesi su questioni generali riguardanti attività transfrontaliere della criminalità organizzata e forme gravi di criminalità, nonché sulle procedure di riammissione degli immigrati irregolari.

L'Albania ha concluso accordi in materia di controllo e sorveglianza di frontiera e di pattugliamento congiunto con il Montenegro e il Kosovo<sup>\*</sup>, e sul pattugliamento congiunto con

---

<sup>1</sup> GUL 251 del 16.9.2016, pag. 1.

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ma non l'ha ancora fatto con la Grecia. L'Albania ha concluso un accordo con l'Italia (Guardia di Finanza) sul pattugliamento congiunto della frontiera marittima.

Un protocollo tra i ministeri dell'Interno di Montenegro, Albania e Kosovo\* ha istituito a Plav un Centro comune di cooperazione di polizia con l'obiettivo di potenziare la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità mediante un più intenso scambio di informazioni operative e un più stretto coordinamento delle attività congiunte nel campo della sicurezza. Il Centro comune di cooperazione di polizia è stato inaugurato ufficialmente il 30 maggio 2017. Un altro Centro è in corso di istituzione al confine con la Grecia.

Un accordo operativo (in fase di aggiornamento) che istituisce una cooperazione operativa tra la Repubblica d'Albania e la guardia di frontiera e costiera europea prevede in particolare la partecipazione regolare di esperti albanesi, in qualità di osservatori sul territorio degli Stati membri, alle attività operative coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'agenda europea sulla migrazione si fonda su quattro pilastri. Uno di questi pilastri è la gestione delle frontiere: l'obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficienti i valichi di frontiera. Un controllo rafforzato delle frontiere della Repubblica d'Albania avrà incidenze positive anche sulle frontiere esterne dell'UE, in particolare su quelle della Grecia. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l'agenda europea sulla sicurezza.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

La conclusione da parte dell'UE di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, ai sensi del quale nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo concluso con la repubblica d'Albania rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE, per la conclusione del presente accordo è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Un accordo sullo status consentirà di impiegare nella Repubblica d'Albania squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera inviate dalla medesima Agenzia, anziché ricorrere a missioni bilaterali degli Stati membri in caso di afflusso improvviso di migranti.

È quindi necessario un approccio comune per una migliore gestione delle frontiere della Repubblica d'Albania.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Nessuna valutazione d'impatto è stata necessaria per i negoziati sull'accordo sullo status.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.

- **Diritti fondamentali**

Il progetto di accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni del personale che partecipa a un intervento diretto dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 "Altri elementi".

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Invece, il dispiegamento delle squadre di guardie di frontiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le operazioni future effettuate in virtù

dell'accordo sullo status saranno finanziate ricorrendo alle risorse proprie dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

La scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea in merito alla spesa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha valutato in 6,090 milioni di EUR la spesa annua media nel periodo 2017-2020 per la cooperazione rafforzata con i paesi terzi, comprese eventuali operazioni congiunte con i paesi vicini.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

### **• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

La Repubblica d'Albania e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.

In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la Repubblica d'Albania e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.

### **• Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

### **• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

#### *Ambito di applicazione*

In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà dispiegare nella Repubblica d'Albania squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno anche assistere la Repubblica di Albania, nel corso di un'operazione specifica di rimpatrio, ai fini dell'identificazione delle persone da riammettere nella Repubblica d'Albania, in conformità con l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare<sup>2</sup>.

Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno essere impiegate in territorio albanese solo nelle regioni prospicienti le frontiere esterne dell'UE.

#### *Piano operativo*

Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e la Repubblica d'Albania deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.

Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al

---

<sup>2</sup> GUL 124 del 17.5.2005, pag. 22.

rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.

#### *Compiti e competenze dei membri della squadra*

A titolo generale, le squadre hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare le competenze richieste per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Le squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d'Albania.

Le squadre agiscono nel territorio della Repubblica d'Albania esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d'Albania, che eccezionalmente può autorizzare le squadre ad agire per suo conto.

I membri della squadra indossano la loro uniforme e portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità albanesi.

I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale del loro Stato. L'Agenzia è informata in anticipo dalle autorità albanesi in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso, nonché al quadro giuridico pertinente.

I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso delle autorità del loro Stato e della Repubblica d'Albania, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d'Albania e conformemente alla legislazione nazionale albanese. Le autorità albanesi possono autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in assenza delle loro guardie di frontiera.

Fatto salvo il principio di necessità, i membri della squadra possono essere autorizzati dalle autorità albanesi a consultare le banche dati nel rispetto della legislazione nazionale albanese in materia di protezione dei dati.

#### *Sospensione e cessazione dell'azione*

Sia l'Agenzia sia le autorità albanesi possono sospendere l'azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell'accordo o del piano operativo non siano rispettate dall'altra parte.

#### *Privilegi e immunità dei membri della squadra*

I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania per gli atti compiuti nel corso di attività svolte nell'esercizio di funzioni ufficiali ("in servizio"); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti "fuori servizio".

Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania.

Nell'eventualità di un presunto reato penale commesso da un membro della squadra, il direttore esecutivo dell'Agenzia, prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato

membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti albanesi. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d'Albania.

I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.

Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica d'Albania per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

L'accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra "in servizio", la responsabilità ricade sulla Repubblica d'Albania. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante "in servizio" o se l'atto è compiuto "fuori servizio", l'Albania può richiedere che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell'Agenzia, la Repubblica d'Albania può chiedere che siano risarciti dall'Agenzia.

Né la Repubblica d'Albania, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati nella Repubblica d'Albania per cause di forza maggiore.

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri della squadra necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica d'Albania. Essi sono altresì esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica d'Albania sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dal loro Stato membro, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica d'Albania. Sia gli Stati membri, sia l'Agenzia possono chiedere al responsabile il risarcimento dei danni pagati alla parte danneggiata, in conformità delle rispettive regole interne.

La Repubblica d'Albania concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi (diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi) in relazione a tali oggetti.

Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica d'Albania. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.



I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi. I membri della squadra non sono tenuti all'obbligo di rendere testimonianza.

#### *Documento di accreditamento*

L'Agenzia, in collaborazione con la Repubblica d'Albania, rilascia ai membri della squadra un documento di accreditamento che identifica il titolare nei confronti delle autorità albanesi e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze conferiti in forza dell'accordo e del piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nella Repubblica d'Albania senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.

#### *Diritti fondamentali*

Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con tali diritti e libertà fondamentali deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.

Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L'Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico albanese potrebbe occuparsi di tali denunce, salvo che le autorità albanesi decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto del presente accordo.

#### *Trattamento dei dati personali*

I dati personali sono trattati dai membri della squadra quando ciò sia necessario in conformità con le norme applicabili all'Agenzia e agli Stati membri dell'UE. Il trattamento di dati personali a cura delle autorità albanesi è soggetto alle leggi albanesi.

L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità albanesi stabiliscono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.

#### *Autorità competenti per l'applicazione dell'accordo*

Per la Repubblica d'Albania, l'autorità competente per l'applicazione del presente accordo è il ministero dell'Interno. Per l'Unione europea, è l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

### *Controversie e interpretazione*

Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle competenti autorità dell'Albania e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano gli Stati membri confinanti con la Repubblica d'Albania.

Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica d'Albania e la Commissione europea che consulta gli Stati membri confinanti con la Repubblica d'Albania.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2018/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania è stato firmato da [...] il [...], fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
- (3) Grazie al presente accordo sullo status, le squadre di guardia di frontiera possono essere prontamente dispiegate sul territorio albanese, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>4</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>5</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>5</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È pertanto opportuno approvare l'accordo sullo status a nome dell'Unione europea,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*